

**Comune di MONTESCUDAIO**

# **RELAZIONE ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2019**

## **GLI OBBLIGHI DI CONTABILITÀ ECONOMICO-PATRIMONIALE**

Ai sensi dell'articolo 232, comma 2, del D.lgs. 267/2000 (Tuel), gli enti che rinviando la contabilità economico patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019, allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, emanato in data 11 novembre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.

Pertanto, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno rinviato l'adozione della contabilità economico patrimoniale sono tenuti ad allegare al rendiconto 2019 la propria Situazione patrimoniale elaborata secondo gli schemi previsti per l'attivo e il passivo patrimoniale dall'allegato 10 al decreto legislativo 118/2011 utilizzando i dati:

- dell'inventario aggiornato alla data del 31 dicembre 2019;
- del rendiconto 2019;
- dell'ultimo conto del patrimonio approvato;
- extra-contabili.

Lo stato patrimoniale rappresenta la composizione quali-quantitativa del patrimonio dell'ente alla data di riferimento.

La Situazione patrimoniale 2019 è stata redatta nel rispetto degli obblighi di legge vigenti, con particolare riferimento ai principi e modelli sopra richiamati.

Si evidenzia in particolar modo che, sulla base di quanto previsto dal DM 11 novembre 2019, L'Ente ha la facoltà di attribuire una valorizzazione nulla alle voci:

- Crediti vs. lo Stato ed altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo

- di dotazione;
- Rimanenze;
- Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità;
- Riserve da capitale;
- risconti attivi e passivi in quanto i relativi effetti finanziari si sono già verificati e sono stati considerati nella determinazione della Situazione patrimoniale;
- ratei attivi e passivi i cui effetti finanziari non si sono ancora verificati;
- Risultato economico dell'esercizio;
- Acconti;
- Concessioni pluriennali;
- Contributi agli investimenti, in quanto può risultare complesso ricostruire il valore dei trasferimenti che hanno contribuito al finanziamento di immobilizzazioni;
- Conti d'ordine.

Il medesimo Decreto Ministeriale attribuisce la facoltà di non rilevare il confronto con l'esercizio precedente.

## **SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019**

### **Criteri di valutazione**

I principi contabili ed i criteri di valutazione adottati per la redazione della Situazione patrimoniale sono quelli dettati dal D.lgs. 118/2011, con modalità semplificate come previsto dal DM 11 novembre 2019.

### **STATO PATRIMONIALE**

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo.

Si riportano nella tabella sottostante i valori aggregati per macroclassi.

| STATO PATRIMONIALE                                     |                        |
|--|------------------------|
|  |                        |
| ATTIVO   | 31/12/2019             |
|  |                        |
| Immobilizzazioni immateriali                           | - €                    |
| Immobilizzazioni materiali                             | 8.212.035,79 €         |
| Immobilizzazioni finanziarie                           | 635.656,73 €           |
| <b>Totale Immobilizzazioni</b>                         | <b>8.847.692,52 €</b>  |
|  |                        |
| Rimanenze  | - €                    |
| Crediti  | 1.305.068,45 €         |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | - €                    |
| Disponibilità liquide                                  | 2.062.941,66 €         |
| <b>Totale attivo circolante</b>                        | <b>3.368.010,11 €</b>  |
|  |                        |
| <b>Ratei e risconti</b>                                | <b>- €</b>             |
|  |                        |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>                                   | <b>12.215.702,63 €</b> |
|  |                        |
| PASSIVO  | 31/12/2019             |
|  |                        |
| <b>Patrimonio netto</b>                                | <b>8.564.663,66 €</b>  |
| Fondo rischi e oneri                                   | 12.248,78 €            |
| Trattamento di fine rapporto (TFR)                     | - €                    |
| Debiti   | 3.638.790,19 €         |
| <b>Ratei, risconti e contributi agli investimenti</b>  | <b>- €</b>             |
|  |                        |
| <b>TOTALE PASSIVO</b>                                  | <b>12.215.702,63 €</b> |
|  |                        |
| <b>Conti d'ordine</b>                                  | <b>- €</b>             |

## Immobilizzazioni

Ai fini dell'elaborazione della Situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 di cui all'articolo 232, comma 2, del TUEL, sono utilizzati i dati dell'inventario aggiornato al 31.12.2019.

Tali dati sono stati impiegati per la valorizzazione delle seguenti voci dello schema di stato patrimoniale di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, comprese le relative sottovoci, escluse quelle riguardanti le immobilizzazioni in corso e acconti.

ABI Immobilizzazioni immateriali

ABII Immobilizzazioni materiali

**Immobilizzazioni immateriali**

In base al principio contabile, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

Ai beni immateriali si applica l'aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche.

Nel caso in cui l'Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

**Immobilizzazioni materiali**

Nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisizione o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti. Nello stato patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti sono determinati con i seguenti coefficienti, previsti da D.lgs 118/2011.

**Beni demaniali:**

- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%
- Infrastrutture 3%
- Altri beni demaniali 3%

**Altri Beni:**

- Fabbricati 2%
- Impianti e macchinari 5%
- Attrezzature industriali e commerciali 5%
- Mezzi di trasporto leggeri 20%
- Mezzi di trasporto pesanti 10%
- Macchinari per ufficio 20%
- Mobili e arredi per ufficio 10%
- Hardware 25%
- Altri beni 20%

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria

“indisponibili terreni” per cui non sono ammortizzati. I beni, mobili, qualificati come “beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto, non sono soggetti ad ammortamento.

Si precisa che ai sensi dell’ultimo capoverso del suddetto punto 4.18 i beni immobili sottoposti a vincolo di interesse culturale ex D.lgs. 42/2004 non sono stati assoggettati ad ammortamento.

Nell’ambito delle immobilizzazioni materiali si registra inoltre la consistenza delle immobilizzazioni in corso. Si tratta dei cespiti di proprietà e piena disponibilità dell’ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell’ente. Le immobilizzazioni in corso sono state valutate al costo di produzione.

### ***Immobilizzazioni finanziarie***

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato dal principio contabile applicato 4/3.

Le partecipazioni in società controllate e partecipate sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto” di cui all’art. 2426 n. 4 codice civile. A tal fine, l’utile o la perdita d’esercizio della partecipata, debitamente rettificato, per la quota di pertinenza, è portato al conto economico, ed ha come contropartita, nello stato patrimoniale, l’incremento o la riduzione della partecipazione. Nell’esercizio successivo, a seguito dell’approvazione del rendiconto della gestione, gli eventuali utili derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto devono determinare l’iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all’utilizzo del metodo del patrimonio. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerà. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l’azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.

Nell’esercizio in cui non risulti possibile acquisire il bilancio o il rendiconto (o i relativi schemi predisposti ai fini dell’approvazione) le partecipazioni in società controllate o partecipate sono iscritte nello stato patrimoniale al costo di acquisto o al metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente.

Se non è possibile adottare il metodo del patrimonio netto dell’esercizio precedente per l’impossibilità di acquisire il bilancio o il rendiconto di tale esercizio, le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto; per le partecipazioni che non sono state oggetto di operazioni di compravendita cui non è possibile applicare il criterio del costo, si adotta il metodo del “valore del patrimonio netto” dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale della capogruppo.

Nel rispetto del principio contabile generale n. 11. della continuità e della costanza di cui all’allegato n. 1, l’adozione del criterio del costo di acquisto (o del metodo del patrimonio netto dell’esercizio di prima iscrizione nello stato patrimoniale) diventa definitiva.

Per le partecipazioni non azionarie i criteri di iscrizione e valutazione sono analoghi a quelli valevoli per le azioni. Pertanto, anche le partecipazioni in enti, pubblici e privati, controllati e partecipati, sono valutate in base al “metodo del patrimonio netto”.

In attuazione dell'articolo 11, comma 6, lettera a), del presente decreto, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto indica il criterio di valutazione adottato per tutte le partecipazioni azionarie e non azionarie in enti e società controllate e partecipate (se il costo storico o il metodo del patrimonio netto).

## Attivo circolante

### **Rimanenze**

Le rimanenze rilevate alla fine dell'esercizio sono valutate al minore fra il costo di acquisto e il valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n.9, codice civile).

### **Crediti**

I crediti sono esposti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso il fondo svalutazione crediti, portato in diminuzione degli stessi.

I crediti sono iscritti nello stato patrimoniale al netto dell'importo del relativo fondo svalutazione crediti e incrementati dell'importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio.

Il fondo svalutazione crediti è stato portato quindi in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce.

I crediti inesigibili stralciati dalla contabilità finanziaria sono mantenuti nello stato patrimoniale, interamente svalutati.

Si riporta di seguito la conciliazione fra i crediti della contabilità economico-patrimoniale e i residui attivi della contabilità finanziaria.

|   | Importi al 31.12.2019 |
|---|-----------------------|
| Totale residui attivi   | 2.391.029,56          |
| - Svalutazione crediti  | 1.002.959,95          |
| - Depositi postali e valori in cassa                              | 62.049,02             |
| - Residui attivi che per principio contabile non vengono inseriti | 20.952,14             |
| <b>TOTALE CREDITI STATO PATRIMONIALE</b>                          | <b>1.305.068,45</b>   |

### **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

Gli eventuali valori delle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono stati valutati al minore fra il costo di acquisizione e il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

### **Disponibilità liquide**

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

## Patrimonio netto

Il patrimonio netto dell'ente deve esporre anche i valori delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali, oltre che delle altre riserve indisponibili.

Per dare attuazione alla novità nella voce riserve indisponibili (voce d) è stato fatto confluire il valore contabile dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile (come definiti dall'articolo 822 e seguenti del Codice civile) e dei beni culturali (mobili e immobili come per esempio i beni librari) iscritti nell'attivo patrimoniale.

Tali riserve nel corso degli anni sono utilizzate in caso di cessione dei beni, mentre aumentano in conseguenza dell'acquisizione di nuovi cespiti o del sostenimento di manutenzioni straordinarie. Per i beni demaniali e patrimoniali soggetti ad ammortamento, le riserve in questione sono poi ridotte annualmente per sterilizzare l'ammortamento di competenza dell'esercizio, attraverso un'apposita scrittura di rettifica.

La voce e), altre riserve indisponibili, rappresenta il valore dei conferimenti al fondo di dotazione di enti le cui partecipazioni non hanno valore di liquidazione, in quanto il loro statuto prevede che, in caso di scioglimento, il fondo di dotazione sia destinato a soggetti non controllati o partecipati dalla controllante/partecipante. Tali riserve sono utilizzate in caso di liquidazione o di cessione della partecipazione. Nella stessa voce sono rilevati anche gli utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto.

## **Fondi per rischi e oneri**

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Le voci della Situazione patrimoniale riguardanti i Fondi per rischi ed oneri sono iscritte per un importo pari alle quote accantonate nel risultato di amministrazione 2019, salvo il FCDE il cui valore non è inserito nella Situazione patrimoniale ma solo nel piano dei conti patrimoniale incrementato dell'importo degli eventuali residui attivi stralciati dal conto del bilancio.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

## **Debiti**

I debiti sono valutati al loro valore nominale.

I debiti da finanziamento dell'Ente sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.

I debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del principio della competenza finanziaria garantisce la corrispondenza con i residui passivi di eguale natura.

Si riporta di seguito la conciliazione fra i debiti della contabilità economico-patrimoniale e i residui passivi della contabilità finanziaria.

|   | Importi al 31.12.2019 |
|---|-----------------------|
| Totale residui passivi                  | 2.450.648,33          |
| Debiti da finanziamento                 | 1.188.141,86          |
| <b>TOTALE DEBITI STATO PATRIMONIALE</b> | <b>3.638.790,19</b>   |

Si rinvia al prospetto della Situazione patrimoniale semplificata per i dettagli delle singole voci.

MONTESCUDAIO, 24/06/2020